

326.

3 AGOSTO 1971

## SEDUTE DELLE COMMISSIONI

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

MARTEDÌ 3 AGOSTO 1971

*Presidenza del Presidente*  
TRABUCCHI

*La seduta ha inizio alle ore 18,15.*

La Giunta dichiara valida l'elezione del senatore Sergio Scarpa, per la Regione Piemonte, e l'elezione del senatore Giovanni Cassarino, per la Regione Sicilia.

Successivamente la Giunta, a conclusione di una relazione del senatore Dindo e dopo interventi dei senatori Torelli, Bernardinetti, Anderlini e del Presidente, esaurisce l'esame delle cariche dichiarate dai senatori eletti nella Regione del Lazio, alla luce delle norme sulle incompatibilità parlamentari,

*La seduta termina alle ore 19,20.*

### PRESIDENZA E INTERNO (1<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 3 AGOSTO 1971

*Presidenza del Presidente*  
TESAURO

*Intervengono il Ministro del tesoro Ferrari-Agradi ed il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi.*

*La seduta ha inizio alle ore 17,15.*

### IN SEDE REFERENTE

« Norme interpretative della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati » (1783), d'iniziativa dei deputati Villa ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame e rinvio).

Il senatore Schiavone, relatore alla Commissione, illustra ampiamente il disegno di legge, cui si dichiara, in linea di massima, favorevole.

Il senatore Treu, pur manifestando perplessità su talune disposizioni del provvedimento, sostiene l'opportunità di approvarlo nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Per il senatore Vollger, invece, è preferibile procedere con prudenza nell'esame del disegno di legge, sia perchè dai benefici in esso previsti risultano escluse numerose e benemerite categorie di cittadini, sia perchè la materia è talmente complessa da escludere decisioni affrettate ed approssimative.

Interviene nella discussione il senatore Gianquinto, ponendo in risalto le legittime aspettative che l'avvenuta approvazione del provvedimento da parte della Camera dei deputati ha posto in essere; a suo avviso, è necessario approvare intanto il disegno di legge senza modificazioni salvo ad estenderne poi i benefici alle categorie escluse; conclude riaffermando l'esigenza che la Com-

missione approvi senza indugio, in sede deliberante, le norme in discussione.

Anche il senatore Tropeano è dell'avviso che il provvedimento vada approvato senza ritardi, eventualmente dopo che sia stata chiarita, attraverso esplicite precisazioni della Commissione, l'effettiva portata di alcune norme, la cui interpretazione può tuttora risultare incerta.

Successivamente il presidente Tesauro, premesso che è indispensabile impegnarsi a fondo affinché il disegno di legge possa rapidamente concludere il suo corso (da un canto nel pieno rispetto delle istanze della categoria meritevoli della più ampia considerazione e dall'altro nel doveroso accoglimento delle proposte volte a salvaguardare il principio della parità di trattamento tra dipendenti dello Stato che si trovino in situazioni identiche), si appella al senso di concretezza dei componenti della Commissione affinché sia possibile, con un comune sforzo di reciproca comprensione, trovare un accordo che consenta di andare finalmente incontro alle esigenze degli ex combattenti con una legge che non offra il fianco a dubbi di legittimità e ad incertezze di interpretazione.

Dopo un breve intervento del senatore Gianquinto prende la parola il ministro Ferrari-Aggradi, asserendo anzitutto che il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge; peraltro il provvedimento necessita, a suo avviso, di alcune modificazioni, volte in primo luogo ad estendere i benefici recati dal provvedimento al personale militare e poi a perequare la misura dei benefici concessi ai dipendenti dello Stato e quella dei benefici attribuiti ai dipendenti degli Enti pubblici.

Il rappresentante del Governo aggiunge che, ove la Commissione condividesse il suo punto di vista, e modificasse il provvedimento nel senso da lui indicato, egli scioglierebbe le riserve formulate in ordine all'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante e ne garantirebbe l'immediata e completa applicazione con tutti i mezzi di cui il Ministero del tesoro può disporre.

Il senatore Venanzi, a nome del Gruppo comunista, manifesta perplessità sulle pro-

poste di modificazione avanzate dal Ministro del tesoro soltanto al Senato, dopo cioè che l'altro ramo del Parlamento si è già pronunciato, con ciò determinando legittime aspettative nelle categorie interessate.

Il senatore Preziosi sottolinea l'esigenza di valutare gli emendamenti proposti dal rappresentante del Governo con la massima celerità, al fine di giungere, comunque, entro brevissimo termine alla conclusione dell'*iter* del provvedimento.

Il senatore Bermanni si associa, nella sostanza, proponendo peraltro un emendamento tendente ad estendere i benefici in discussione anche ai congiunti dei caduti in guerra.

Dopo che il senatore Treu ha manifestato l'avviso che eccessive estensioni dei benefici possano dar luogo ad ulteriori inconvenienti, prende la parola il senatore Dalvit, che si dichiara favorevole alle proposte del rappresentante del Governo.

Il senatore Vollger preannuncia quindi un emendamento aggiuntivo all'articolo 1 tendente ad estendere i benefici in discussione ai cittadini indicati nella legge 2 aprile 1958, n. 364 — e a tale emendamento il ministro Ferrari-Aggradi si dichiara favorevole — e il senatore Treu giudica indispensabile chiarire la portata dell'articolo 4 cui il rappresentante del Governo ha proposto alcune modificazioni.

Anche il senatore Naldini prospetta l'opportunità di un approfondito studio degli emendamenti proposti dal Ministro del tesoro.

Infine dopo che il senatore Bisori ha espresso vivo apprezzamento per l'iniziativa del rappresentante del Governo che apre la strada ad una soluzione del problema tale da fronteggiare completamente e consapevolmente le esigenze della categoria, la Commissione, su proposta del presidente Tesauro, dà mandato ad una Sottocommissione — composta dallo stesso Presidente, dal relatore Schiavone e dai senatori Palumbo, Treu, Venanzi e Vignola — di esaminare le proposte di modificazione presentate dal ministro Ferrari-Aggradi. La Sottocommissione si riunirà domani mercoledì alle ore 9.

**CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

Il presidente Tesauro avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 5 agosto alle ore 9.

Ai disegni di legge all'ordine del giorno della seduta odierna verranno aggiunti, in sede referente, i disegni di legge n. 1653, d'iniziativa dei senatori Perrino e Caroli, concernente la proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali ed alle cliniche universitarie, e n. 154, concernente l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica.

*La seduta termina alle ore 20,15.*

**FINANZE E TESORO (5<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 3 AGOSTO 1971

*Presidenza del Presidente  
MARTINELLI*

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Schietroma e per l'interno Sarti.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,40.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

« **Finanziamento degli interventi straordinari nelle zone depresse del Centro-Nord per l'anno finanziario 1971** » (1647), d'iniziativa dei senatori Ciellini ed altri.

(Discussione e approvazione).

Il senatore Trabucchi, relatore alla Commissione, riferisce sul disegno di legge, illustrando le modifiche proposte al testo originario durante l'esame in sede referente del provvedimento e dichiarandosi favorevole alla sua approvazione nel testo così modificato.

Dopo che il rappresentante del Governo ha espresso il proprio avviso favorevole, vengono messi ai voti ed approvati senza modifiche, nel testo proposto dalla Commissione, gli articoli da 1 a 4 nonché il disegno di legge nel suo complesso.

« **Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari** » (1570-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio).

Il presidente Martinelli, relatore alla Commissione, illustra la modifica apportata dalla Camera dei deputati al disegno di legge, raccomandandone l'approvazione.

Il sottosegretario Sarti, dopo aver brevemente riepilogato l'iter seguito dal provvedimento, osserva che la modifica tende a rendere gli enti locali responsabili delle variazioni di bilancio da apportare nell'ambito dell'autorizzazione concessa con decreto del Ministro dell'interno; nel sollecitare una pronta approvazione del disegno di legge, il rappresentante del Governo conclude sottolineando che esso tende a risolvere i problemi della finanza locale nel tempo breve, salvi restando lo studio e l'approntamento di provvedimenti di più ampio respiro.

Dopo che il sottosegretario Schietroma si è dichiarato concorde con le considerazioni del precedente oratore, il senatore Buzio afferma di condividere pienamente le osservazioni da questi avanzate sulle ragioni di urgenza che consigliano una sollecita approvazione del disegno di legge.

Il senatore Antonino Maccarrone osserva che la situazione della finanza locale presenta connotati di estrema gravità che suffragano le considerazioni sull'urgenza del disegno di legge, ma richiedono altresì una politica di intervento adeguatamente programmata, senza il ricorso a provvedimenti particolari: politica che non potrà ispirarsi, a suo avviso, al principio sinora seguito del contenimento delle spese degli enti locali, le quali hanno, per la massima parte, natura di spese non comprimibili. L'oratore fa presente inoltre che la mancata uniformità di atteggiamento e di interpretazione delle norme vigenti da parte dei responsabili dell'Amministrazione dell'interno e degli istituti di credito, rende la situazione ancor più pesante e impone una precisa chiarificazione. Il senatore Maccarrone svolge quindi alcune considerazioni critiche sul sistema previsto di supervisione in sede centrale dei bilanci degli enti locali, che l'articolo 2 del disegno di legge lascia im-

mutato, nonostante la realizzazione dell'istituto regionale.

Dopo aver contestato che la modifica apportata dalla Camera abbia natura meramente interpretativa, il senatore Maccarone si dichiara contrario all'approvazione della norma, la quale, oltre tutto, costituisce, a suo avviso, un pericoloso precedente per l'avvenire, poichè viene a determinare una disparità di trattamento per i bilanci in *deficit* i quali, sotto il profilo amministrativo, hanno la stessa natura di bilanci in pareggio.

Il presidente Martinelli ribadisce quindi le finalità interpretative della norma in esame, che si pone il fine di garantire la certezza del diritto e, riportandosi alla transitorietà della soluzione proposta, conclude raccomandandone l'approvazione.

Il senatore Anderlini si dichiara contrario alla norma, la quale altra portata non ha se non quella di mortificare le autonomie locali, inserendosi, come tale, nella stessa linea politica che ha ispirato l'esproprio del potere impositivo di tali enti, operata dalla legge di riforma tributaria.

Il senatore De Luca, pronunciandosi in senso favorevole, auspica, peraltro, che la norma trovi applicazione per il solo anno 1971.

Favorevoli si dichiarano anche i senatori Cifarelli e Cipellini condividendo le considerazioni del senatore De Luca, mentre il senatore Masciale si pronuncia in senso contrario alla modifica apportata dalla Camera, dichiarando di ritenere preferibile il testo non emendato.

Il senatore Borsari propone quindi che la discussione venga rinviata alla seduta di domani. La proposta viene accolta dalla Commissione.

« Modifiche agli articoli 4 — secondo, terzo e quarto comma — e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi » (881-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

(Approvazione).

Il senatore Cifarelli, relatore alla Commissione, illustra le modifiche apportate al diseg-

no di legge della Camera dei deputati, dichiarandosi favorevole all'approvazione.

Poste ai voti, vengono approvate le modifiche agli articoli 1 e 2. La Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Martinelli comunica che il Presidente del Senato ha accolto la richiesta di assegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 1851 (« Aumento del fondo di dotazione, finanziamento ed altre disposizioni concernenti l'Ente autonomo di gestione per il cinema. Sistemazione della situazione debitoria dell'Ente cinema nei confronti dell'IRI e aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale ») e che ha inoltre assegnato alla Commissione, in considerazione della connessione per materia, il disegno di legge n. 1849 (« Interventi a favore del credito cinematografico »). I due disegni di legge vengono pertanto inseriti nell'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 12,40.*

#### ISTRUZIONE (6<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 3 AGOSTO 1971

*Presidenza del Presidente*

RUSSO

*indi del Vice Presidente*

PIOVANO

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Rosati.*

*La seduta ha inizio alle ore 17.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

« Contributo alla Società nazionale "Dante Alighieri" con sede in Roma, per il quinquennio 1971-1975 » (1792).

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione).

Il senatore Zaccari propone alla Commissione di pronunciarsi favorevolmente sul

provvedimento che proroga per il quinquennio dal 1971 al 1975 il contributo governativo già previsto dalla legge 13 luglio 1966, n. 530.

Consentono con le positive conclusioni del relatore i senatori Premoli e Dinario; dissentono i senatori Romano e Ariella Farneti (a loro giudizio gli schemi culturali a cui si ispira l'opera della « Dante Alighieri » sono da considerarsi superati, e conseguentemente tutta la tematica della diffusione della cultura italiana all'estero necessita di un profondo ripensamento).

Segue una breve replica del relatore.

Quindi la Commissione dà mandato al senatore Zaccari di esprimere oralmente alla Commissione di merito parere favorevole; votano contro i senatori comunisti.

#### IN SEDE REFERENTE

« **Concessione di un contributo annuo all'Università di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali** » (1478), d'iniziativa del deputato Bersani, approvato dalla Camera dei deputati.

(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

In seguito a richiesta, formulata dal senatore Premoli, per una sollecita ripresa dell'esame del disegno di legge in titolo, il presidente Russo propone alla Commissione di avanzare la domanda di assegnazione in sede deliberante, e la Commissione unanimemente aderisce, col consenso del rappresentante del Governo.

Il senatore Codignola ricorda la proposta di sottoporre ad un esame complessivo di apposita Sottocommissione i vari provvedimenti recanti contributi per enti culturali, ed il senatore Piovano avverte che l'assenso al trasferimento di sede è dato dai senatori comunisti con l'intesa di un tale previo esame nell'anzidetta sede ristretta.

Il presidente Russo si riserva di indicare i componenti della Sottocommissione in questione.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« **Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario** » (618-B), d'iniziativa dei

senatori Bloise ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Il senatore Spigaroli illustra le modificazioni introdotte nel testo accolto dal Senato: si pronuncia favorevolmente pur esprimendo talune riserve su determinati aspetti restrittivi del nuovo testo, a suo avviso non pienamente giustificati.

Dopo alcune precisazioni del sottosegretario Rosati, in brevi interventi, il senatore Romano ribadisce il dissenso dei senatori comunisti, già manifestato in corso di prima lettura, mentre il senatore Dinario si esprime favorevolmente.

Quindi la Commissione, passata all'esame degli articoli, ne approva le modificazioni.

Il disegno di legge è infine accolto nel suo insieme, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

#### IN SEDE REFERENTE

« **Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante** » (822-B), approvato dalla Camera dei deputati (risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli e Codignola, già approvato dal Senato, con vari disegni di legge d'iniziativa di deputati);

« **Norme per conseguire l'abilitazione all'insegnamento di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione di ingegnere** » (86), d'iniziativa dei senatori Baldini e Caleffi;

« **Modifica alla legge 28 luglio 1961, n. 831, a favore dei presidi di ruolo di scuola media** » (161), di iniziativa del senatore Smurra;

« **Integrazione alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, n. 468, recanti norme per l'immissione degli insegnanti abilitati rispettivamente nei ruoli della scuola media ed in quelli delle scuole secondarie di secondo grado e di istruzione artistica** » (162), d'iniziativa del senatore Smurra;

« **Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, concernente il Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, e la de-**

- terminazione delle corrispondenti classi di concorso a cattedre » (163), d'iniziativa del senatore Smurra;
- « Immissione in ruolo degli insegnanti laureati nella scuola secondaria di I e II grado » (183), d'iniziativa del senatore Murmura;
- « Norme a favore di particolari categorie di personale tecnico delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria tecnica e professionale » (237), d'iniziativa dei senatori De Zan e Pauselli;
- « Norme interpretative della legge 2 aprile 1968, n. 468, sulla immissione in ruolo degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado » (252), d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri;
- « Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, riguardante i titoli validi per l'ammissione alla carriera di concetto e alla carriera esecutiva nelle segreterie delle scuole secondarie di ogni ordine e grado » (259), di iniziativa dei senatori De Zan e Spigaroli;
- « Validità per la scuola secondaria superiore dell'abilitazione didattica di 1° grado conseguita dai professori di lingue straniere in virtù dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 » (398), d'iniziativa del senatore Murmura;
- « Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado » (497), d'iniziativa dei senatori Papa ed altri;
- « Nuova disciplina per il reclutamento e l'immissione in ruolo del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado » (498), d'iniziativa del senatore Dinaro;
- « Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e per l'immissione nei ruoli della scuola secondaria » (508), d'iniziativa dei senatori Limoni ed altri;
- « Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente gli insegnanti abilitati delle scuole secondarie di secondo grado » (551), d'iniziativa del senatore Bloise;
- « Norme sul reclutamento del personale insegnante e sul conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria » (557), d'iniziativa del senatore Donati;
- « Disposizioni a favore del personale non insegnante di ruolo delle scuole di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » (574), d'iniziativa dei senatori Formica ed altri;
- « Modifiche alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, n. 468, per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi » (595), d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri;
- « Norme per il reclutamento e la sistemazione nei ruoli del personale insegnante nelle scuole di istruzione secondaria » (684), d'iniziativa dei senatori Smurra ed altri;
- « Modifiche alle classi di concorso per cattedre di istituti di secondo grado » (691), d'iniziativa dei senatori Smurra ed altri;
- « Abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica e norme transitorie per i corsi di formazione professionale e per gli istituti superiori di educazione fisica » (722), d'iniziativa dei senatori Del Nero ed altri;
- « Immissione dei direttori didattici e degli ispettori scolastici abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado » (730), d'iniziativa dei senatori Bloise ed altri;
- « Estensione della legge 2 aprile 1968, n. 468, in favore degli insegnanti elementari immessi nel ruolo della scuola media con legge 25 luglio 1966, n. 603 » (731), d'iniziativa dei senatori Bloise ed altri;
- « Estensione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 456 » (749), d'iniziativa dei deputati Bignardi ed altri; Lettieri ed altri, approvato dalla Camera dei deputati;
- « Nuove norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado » (849), d'iniziativa del senatore Dinaro;
- « Modificazioni alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sull'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado » (1378), d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri;
- « Collocamento nel ruolo ordinario della carriera di concetto degli applicati di segreteria, forniti di laurea, in servizio nei vari istituti di istruzione media e superiore » (1523), d'iniziativa dei senatori Segreto ed altri;
- « Norme integrative della legge 19 ottobre 1970, numero 832, concernente gli insegnanti di educazione fisica non di ruolo sprovvisti del titolo specifico » (1664), d'iniziativa del senatore La Rosa.

(Seguito e conclusione dell'esame).

Si riprende l'esame sospeso il 30 luglio: la Commissione prosegue il dibattito dell'articolo 7 del disegno di legge n. 822-B.

Si discute nuovamente sul quinto comma.

Due emendamenti dei senatori Baldini e Spigaroli sono dichiarati preclusi, ed ugualmente un emendamento dei senatori Codignola e Castellaccio.

Il quinto comma viene approvato, con un emendamento, formulato dal senatore Limoni: anziché dall'anno scolastico 1972-73, la norma avrà applicazione a partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Si pronunciano in senso contrario i senatori socialisti, con una dichiarazione del senatore Codignola, dopo che il sottosegretario Rosati ha espresso le motivazioni della favorevole posizione del Governo.

In sostituzione del sesto comma, quindi, il relatore Limoni illustra un nuovo testo composto di quattro commi.

Si pronunciano favorevolmente i senatori Spigaroli (che propone un emendamento di forma al testo del relatore) ed il rappresentante del Governo, il quale chiarisce che la percentuale di cui al nuovo testo è riferita all'altra percentuale, del settanta per cento, di cui al quinto comma testè approvato.

Il nuovo testo del sesto comma è infine accolto: votano contro i senatori comunisti, socialisti e del Movimento sociale.

Secondo la norma, il cinquanta per cento delle cattedre e dei posti orario vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici, da conferire ai sensi del quinto comma sopra richiamato, sarà riservato agli insegnanti incaricati, in possesso degli altri requisiti e in servizio nelle suddette scuole all'entrata in vigore del provvedimento.

Ogni anno, successivamente al 30 settembre, saranno compilate, con gli stessi criteri, con le stesse modalità e agli stessi fini di cui ai commi precedenti, distinte graduatorie in cui iscrivere coloro che avranno conseguito il titolo di abilitazione nell'anno immediatamente precedente; coloro che conseguiranno l'abilitazione ai sensi dell'articolo 5, verranno iscritti nelle graduatorie compilate nell'anno immediatamente successivo all'ultimo in cui i corsi stessi sono attuati.

Le graduatorie compilate in ciascun anno non potranno essere utilizzate ai fini dell'immissione in ruolo se non dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie

compilate nell'anno immediatamente precedente.

Sono dichiarati preclusi un emendamento del senatore Codignola e due emendamenti dei senatori Baldini e Spigaroli.

Si passa all'esame del settimo comma.

Un emendamento del senatore Codignola è dichiarato precluso; un altro dei senatori Baldini e Spigaroli è accolto in una nuova formulazione, ed i senatori Romano e Papa non insistono su un loro emendamento aggiuntivo.

La norma è quindi accolta con l'anzidetta modifica (precisa che tra gli insegnanti tecnico-pratici ivi considerati sono compresi quelli dipendenti dallo Stato, in servizio negli istituti tecnici commerciali e per geometri).

Dopo che l'ottavo comma è accolto senza modificazioni, il senatore Codignola illustra un proprio emendamento al nono comma, riguardante i concorsi per il trenta per cento residuo delle cattedre e dei posti disponibili: egli chiede che tali concorsi siano unicamente per esami (e subordinatamente, per « titoli culturali ») e non anche per titoli.

Si pronunciano in senso contrario il senatore Spigaroli e il sottosegretario Rosati. Quindi l'emendamento è respinto, ed il comma è accolto nel testo della Camera.

Un analogo emendamento dello stesso proponente è dichiarato precluso: riguarda il decimo comma, che è infine accolto senza modificazioni.

Viene quindi ampiamente dibattuto un emendamento aggiuntivo, proposto dai senatori De Zan e Spigaroli, tendente ad ammettere ai concorsi per titoli ed esami previsti dai precedenti commi anche gli insegnanti non abilitati forniti del prescritto titolo di studio, al duplice fine del conseguimento sia dell'abilitazione all'insegnamento, sia della acquisizione del diritto alla cattedra.

Si pronunciano favorevolmente i senatori Codignola e Limoni (questi, peraltro, come relatore, si rimette alla Commissione) dopo che il presidente Russo ha sottolineato le correlazioni tra tale norma ed il provvedimento già accolto dal Senato sulla sospensione dell'applicazione dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, concernente l'abilita-

zione all'esercizio dell'insegnamento secondario (stampato Camera n. 3101).

Osservazioni critiche sono invece formulate dal sottosegretario Rosati.

Quindi, dopo un intervento del senatore Spigaroli, il senatore De Zan ribadisce le motivazioni dell'emendamento, che il senatore Romano propone di accantonare in attesa delle decisioni della Camera.

La Commissione, accogliendo invece una proposta in tal senso formulata dal senatore Codignola, si pronuncia immediatamente sull'emendamento, in senso favorevole, dopo che, su suggerimento del sottosegretario Rosati, i proponenti hanno consentito con una modifica relativa al termine finale di validità della norma: essa sarà applicata sino al 30 settembre 1974.

Viene poi approvato l'undicesimo comma nel testo trasmesso dalla Camera, e quindi la Commissione si pronuncia favorevolmente sull'articolo 7 nel suo insieme nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 8.

Il senatore Limoni illustra un emendamento sostitutivo dell'intero articolo.

Il senatore Codignola ripropone la norma, accantonata il 28 luglio, riguardante le « discipline aventi carattere strettamente specialistico negli istituti professionali » per le quali egli propone che non si provveda alla istituzione di posti di ruolo, ma si proceda solo per incarico.

Il sottosegretario Rosati scioglie la riserva tecnica precedentemente formulata al riguardo ed invita il proponente a ripresentare l'emendamento in sede di provvedimento sullo stato giuridico, incidendo esso su un principio generale in tema di rapporto di lavoro del personale insegnante.

Segue un breve dibattito, anche in ordine all'applicazione della norma di cui al nuovo testo dell'articolo 8 proposto dal relatore, su cui riserve sono formulate sia dal senatore Codignola sia dal senatore Dinaro, precisazioni vengono richieste dal senatore Brugger e chiarimenti forniti dal senatore Spigaroli, dal relatore Limoni e dal sottosegretario Rosati.

Dopo altri interventi dei senatori Castellaccio, del relatore e del rappresentante del

Governo, il senatore Codignola insiste perchè la sua proposta venga messa ai voti: è quindi respinta dalla Commissione, che approva invece l'articolo nel nuovo testo, dopo che tre altri emendamenti dei senatori Codignola e Castellaccio sono dichiarati preclusi.

Secondo la nuova formulazione dell'articolo 8, al corso di cui al precedente articolo 5 saranno ammessi anche gli insegnanti degli istituti professionali, incaricati ai sensi della legge n. 354 del 1963, nonché gli insegnanti incaricati degli istituti d'arte e dei licei artistici, in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche se in possesso di titolo di studio non compreso fra quelli che saranno previsti, per le singole classi di abilitazione, dal decreto ministeriale di cui al settimo comma dell'articolo 1, ma di grado pari ad essi, nonché gli insegnanti incaricati di materie tecnico-professionali negli istituti professionali, in possesso di un titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello richiesto, sempre che abbiano prestato il corrispondente insegnamento per almeno cinque anni alla data di entrata in vigore del provvedimento, con qualifica non inferiore a « buono », con nomina conferita ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354, e in base a graduatorie formulate con i criteri di cui ai commi primo, secondo e quarto dell'articolo 1 della citata legge n. 354.

Si passa all'articolo 9.

Su proposta dei senatori Codignola e Castellaccio nonché dei senatori Zaccari e Spigaroli viene decisa la soppressione del secondo comma, dopo che un emendamento al primo comma, dei senatori Codignola e Castellaccio, è dichiarato in parte precluso e in parte assorbito da precedenti deliberazioni.

L'articolo è quindi approvato nel suo insieme: risulterà costituito dal solo primo comma del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

È preso in esame l'articolo 10.

I senatori Codignola e Castellaccio non insistono su una proposta di soppressione dell'intero articolo, e la Commissione approva la soppressione del primo comma proposta dai senatori Zaccari e Spigaroli, che non

insistono poi sulla soppressione anche del secondo comma.

Viene invece studiato un nuovo testo della norma contenuta nel secondo comma: tale nuovo testo è quindi approvato con l'intesa che verrà inserito nell'articolo settimo dopo il settimo comma.

La norma stabilisce che il cinquanta per cento dei posti vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico negli istituti professionali e d'arte e nei licei artistici, da conferire ai sensi del settimo comma dell'articolo 7, dovrà essere riservata agli insegnanti tecnici pratici incaricati nei predetti istituti professionali, agli insegnanti d'arte applicata incaricati negli istituti d'arte e agli assistenti nei licei artistici in servizio nei corrispondenti istituti alla data di entrata in vigore della presente legge ed in possesso degli altri requisiti di cui al citato settimo comma.

Si approva infine il terzo comma dell'articolo 10 (l'articolo stesso si comporrà soltanto di tale norma) con modifiche formali proposte dal relatore e dal senatore Castellaccio e tre emendamenti dei senatori Zaccari e Spigaroli (uno dei quali stabilisce che il personale considerato dovrà essere in possesso, là dove prevista, della dichiarazione di equipollenza di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, ratificato con leggi 11 dicembre 1952, numero 2528).

L'articolo 11 è approvato senza dibattito nel testo trasmesso dalla Camera.

Viene poi accolto un articolo aggiuntivo, proposto con due emendamenti identici di contenuto dei senatori Codignola e Castellaccio e dei senatori Spigaroli e De Zan: la norma interpreta autenticamente l'articolo 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, nel senso che hanno diritto a fruire dei benefici ivi previsti coloro i quali, nelle prescritte condizioni di servizio, abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella scuola media in una delle sessioni indette entro un triennio dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

È preso in esame l'articolo 12: è approvato con alcuni emendamenti di natura tecnica formulati dal relatore ai commi settimo ed ottavo.

Sono quindi illustrati due emendamenti di uguale contenuto formulati dai senatori Papa, Piovano ed altri e dal senatore La Rosa, relativi all'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria per sordomuti. La norma è accolta nel testo proposto dai senatori Papa e Piovano, cui si associa il senatore La Rosa.

Si passa all'esame dell'articolo 13.

Su proposta dei senatori Codignola e Castellaccio e dei senatori Spigaroli e De Zan è soppresso il primo comma. Dopo il secondo comma è inserito un comma aggiuntivo formulato dal relatore: dichiara validi, a titolo di sanatoria, ai fini di quanto disposto dal provvedimento in esame i diplomi conseguiti, ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, in seguito alla frequenza ai corsi tenuti dagli ISEF statali o pareggiati, e conferiti a coloro che, in possesso di diploma rilasciato da istituto d'arte, risultino privi del prescritto titolo del diploma di scuola secondaria superiore.

Il secondo comma dell'articolo è poi approvato con emendamenti del senatore Spigaroli (anticipa al 1973-74 l'anno a partire dal quale saranno organizzati i corsi abilitanti qui considerati) e con una modifica tecnica proposta dal relatore Limoni, dopo che i senatori Codignola e Castellaccio hanno ritirato un loro emendamento modificativo, ed un emendamento dei senatori Papa, Romano ed altri è dichiarato precluso da precedente votazione.

L'articolo 13 è quindi approvato nel suo insieme nel testo modificato.

La Commissione, accogliendo una proposta dei senatori Spigaroli e De Zan, stabilisce poi la soppressione dell'articolo 14 e passa all'esame dell'articolo 15.

Il primo comma è modificato con un emendamento aggiuntivo di una disposizione proposta dai senatori Spigaroli e De Zan, con cui è prevista l'integrazione della commissione provinciale di cui all'articolo 3 della legge n. 282 del 1969 di tre rappresentanti del personale non insegnante che dovranno occuparsi, con il funzionario del provveditorato a ciò delegato, di tutte le operazioni relative alle assunzioni del personale non insegnante. Un'altra modifica introdotta nel primo com-

ma stesso è formale: è proposta dal senatore Papa.

I senatori Zaccari e Spigaroli illustrano poi un emendamento sostitutivo del terzo comma: dopo osservazioni dei senatori Romano, Codignola e Dinaro e chiarimenti del sottosegretario Rosati, la norma viene accolta dalla Commissione.

Dispone che salvo quanto stabilito dall'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, gli impiegati non di ruolo di categorie corrispondenti a quelle delle carriere esecutiva ed ausiliaria, assunti a norma del primo comma dell'articolo in esame, che abbiano compiuto o compiano un periodo di lodevole servizio per almeno tre anni (ridotto a un anno per gli ex-combattenti e assimilati) verranno collocati a domanda nei corrispondenti ruoli ordinari ed assegnati alla qualifica iniziale delle rispettive carriere in base a graduatorie ad esaurimento. Il Ministro della pubblica istruzione fisserà con ordinanza tempi, modi e titoli per l'iscrizione nelle predette graduatorie.

L'articolo 15 è infine accolto nel suo insieme, nel testo modificato.

Senza dibattito è approvato nel testo trasmesso dalla Camera l'articolo 16.

Si passa all'esame dell'articolo 17.

Il senatore Brugger illustra una norma interamente sostitutiva dell'articolo.

Sulla proposta intervenono i senatori Codignola, Castellaccio, Romano, Limoni e Dinaro.

Replicano il relatore e il rappresentante del Governo, che propone alcune modifiche al testo sostitutivo.

A tali modifiche aderisce il proponente, e quindi l'articolo 17 è accolto nel nuovo testo concordato.

Senza dibattito è approvato infine l'articolo 18, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Ha quindi la parola il senatore Dinaro: illustra i motivi per i quali i senatori del Movimento sociale non potranno aderire ad una eventuale richiesta di trasferimento alla sede deliberante.

L'oratore tiene a sottolineare che tale atteggiamento non produrrà alcun danno a carico degli interessati per ritardo nell'ap-

provazione del disegno di legge, in conseguenza delle profonde modifiche che si è deciso di introdurre nel testo dell'altro ramo del Parlamento, e che comporteranno quindi un secondo esame da parte della Camera dei deputati quanto meno alla ripresa dei lavori.

Nel merito egli sottolinea la necessità di una sanatoria delle abnorme situazioni in cui si trova una parte tanto rilevante del personale insegnante della scuola secondaria: dopo aver indicato le linee a suo avviso da seguire a tal fine, ricordando i disegni di legge n. 498 e 849, da lui stesso presentati, osserva conseguentemente che il contrasto non verte tanto sulle finalità cui mira il provvedimento accolto dalla Commissione, quanto sui mezzi, che egli definisce costosissimi, di applicazione estremamente difficile e non validi ai fini di una seria preparazione dei nuovi docenti.

Preso atto della dichiarazione del senatore Dinaro, la Commissione conferisce al relatore Limoni l'incarico di riferire all'Assemblea: si conviene che nel nuovo testo del disegno di legge n. 822-B dovranno intendersi unificati gli altri disegni di legge in titolo, con esclusione dei disegni di legge n. 1378 e 1664, per i quali si provvederà con un esame a parte.

Su proposta del senatore Spigaroli, la Commissione incarica il presidente Russo di formulare in Assemblea richiesta di discussione urgentissima, con relazione orale, a norma dell'articolo 56, comma quarto, del Regolamento.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Romano chiede che i vari Gruppi prendano impegno a esaminare e concludere nella seduta da tenersi domani la discussione del disegno di legge n. 1822.

Seguono interventi dei senatori Dinaro, che sottolinea la necessità di un preciso accordo politico in tal senso, e Zaccari e De Zan i quali si augurano che, nel corso del dibattito, domani, si formino le condizioni politiche necessarie per una tale rapida approvazione.

**CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

Il presidente Russo avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani 4 agosto alle ore 9,30 con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna (dal quale ovviamente verranno espunti i disegni di legge il cui esame e la cui discussione sono stati oggi conclusi).

*La seduta termina alle ore 21,45.*

**PRESIDENZA E INTERNO (1<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 3 AGOSTO 1971

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Del Nero, ha deliberato di esprimere:

*parere favorevole sui disegni di legge:*

« Revoca delle limitazioni del minimo di età per la celebrazione del matrimonio degli appartenenti alle Forze armate ed altri corpi assimilati » (1183), d'iniziativa dei senatori Celidonio ed altri (*alla 4<sup>a</sup> Commissione*);

« Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi » (1703), d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri (*alla 8<sup>a</sup> Commissione*);

« Nuova autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e difesa del suolo » (1759) (*alle Commissioni riunite 7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup>*);

« Interventi a favore del credito cinematografico » (1849), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 5<sup>a</sup> Commissione*);

« Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice » (1850), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 8<sup>a</sup> Commissione*);

« Aumento del fondo di dotazione, finanziamento ed altre disposizioni concernenti

l'Ente autonomo di gestione per il cinema. Sistemazione della situazione debitoria dell'Ente cinema nei confronti dell'IRI e aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale » (1851), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 5<sup>a</sup> Commissione*).

**FINANZE E TESORO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 3 AGOSTO 1971

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Ferri, ha deliberato di esprimere:

a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario » (618-B), d'iniziativa dei senatori Bloise ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (*alla 6<sup>a</sup> Commissione*);

« Concessione di contributi al comune di Roma per la rimessa in pristino dei collettori costruiti ai sensi della legge 6 luglio 1875, n. 2583 » (1534-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (*alla 7<sup>a</sup> Commissione*);

« Contributo alla Società nazionale " Dante Alighieri " con sede in Roma, per il quinquennio 1971-1975 » (1792) (*alla 3<sup>a</sup> Commissione*);

« Norme sull'ordinamento della scuola elementare e sulla immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale » (1822), d'iniziativa dei deputati Levi Arian Giorgina ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (*alla 6<sup>a</sup> Commissione*);

« Disposizioni particolari concernenti talune categorie di personale ad ordinamento speciale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (1840), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 7<sup>a</sup> Commissione*);

« Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice » (1850), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 8ª Commissione*);

b) *parere favorevole su emendamenti al disegno di legge:*

« Proroga delle disposizioni sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di ospedalità dovute dai Comuni agli ospedali e alle cliniche universitarie » (1653), d'iniziativa dei senatori Perrino e Caroli (*alla 1ª Commissione*);

c) *parere favorevole con osservazioni su emendamenti al disegno di legge:*

« Rivalutazione delle indennità di servizio forestale spettanti al personale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) del Corpo forestale dello Stato » (1627), d'iniziativa dei senatori Mazzoli e Baldini (*alla 8ª Commissione*).

## CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

### 2ª Commissione permanente

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

*Mercoledì 4 agosto 1971, ore 10*

*In sede referente*

#### I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. LEONE e MONTALE. — Nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni culturali e di ricerca scientifica (1646).

2. NENCIONI ed altri. — Estensione alle diffusioni radio-televisive del diritto di rettifica previsto dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa (54).

3. FILETTI. — Interpretazione autentica di norme sulla proroga e sul blocco dei

canoni delle locazioni degli immobili urbani ad uso di abitazione (1513).

#### II. Esame dei disegni di legge:

1. BATTISTA ed altri. — Modificazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395, sulla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti (1717).

2. Deputato VASSALLI. — Modificazione dell'articolo 260 del codice di procedura penale, concernente la revoca e la nuova emissione del mandato di cattura (1694) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. DI BENEDETTO ed altri. — Modifica dell'articolo 351 del Codice di procedura penale concernente il diritto di astenersi dal testimoniare determinato dal segreto professionale (1336).

4. ALESSANDRINI. — Modifiche all'articolo 100 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni transitorie sulle forme di pubblicità di atti e fatti delle imprese commerciali individuali e sociali (1642).

5. CELIDONIO ed altri. — Norme per concorsi a posti di notaio a favore degli ex combattenti ed assimilati (1504).

*In sede deliberante*

#### Discussione del disegno di legge:

DAL FALCO ed altri. — Modifiche all'articolo 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista (1803).

*In sede consultiva*

#### Parere sul disegno di legge:

Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (1850) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**3<sup>a</sup> Commissione permanente**  
(Affari esteri)

Mercoledì 4 agosto 1971, ore 9,30

*In sede deliberante*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

COPPO ed altri. — Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e sul funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero (1224).

Modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante norme sulla istituzione e funzionamento del Comitato consultivo degli italiani all'estero (1773).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Aumento del contributo all'Ufficio internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali in Bruxelles (1736) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Contributo all'Ufficio internazionale delle piccole epizootie con sede in Parigi (1737) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Proroga del contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA) (1594).

*In sede referente*

I. Esame dei disegni di legge:

1. BANFI ed altri. — Contributo all'Istituto per gli affari internazionali con sede in Roma (1200).

2. Contributo alla Società nazionale « Dante Alighieri » con sede in Roma, per il quinquennio 1971-1975 (1792).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Proroga ed aumento del contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe (774).

III. Seguito dell'esame del documento:

Relazione sull'attività delle Comunità economiche europee per l'anno 1970 (integrata da una trattazione sull'attività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio) (*Doc. XIX n. 3*).

**5<sup>a</sup> Commissione permanente**  
(Finanze e tesoro)

Mercoledì 4 agosto 1971, ore 18,30

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. DAL CANTON Maria Pia. — Riscatto del corso scolastico per il conseguimento del diploma di ostetrica ai fini della pensione (666).

2. Deputati D'ALESSIO ed altri; DARIDA. — Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del demanio statale siti in Isola Sacra di Fiumicino (1411) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Norme intese a disciplinare particolari forme di concessione di prestiti e di finanziamenti (128).

4. MURMURA ed altri. — Trattamento tributario relativo all'indennità di carica per gli amministratori dei comuni (661).

5. ZUGNO e DAL FALCO. — Provvedimenti tributari per i lavoratori autonomi del commercio (811).

6. SPAGNOLLI ed altri. — Concessione di pensione straordinaria alla signora Tarquinia Tarquini, vedova del compositore Riccardo Zandonai (1698).

II. Esame dei disegni di legge:

1. FORMICA. — Interpretazione autentica dell'articolo 151, lettera d), del testo

unico delle imposte dirette relativo alle esenzioni dall'imposta sulle società nei riguardi dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (1203).

2. DI PRISCO ed altri. — Modificazioni alle norme sul trattamento di pensione dei salariati dello Stato (1212).

3. CALEFFI ed altri. — Revisione delle misure di applicazione del diritto erariale sui pubblici spettacoli (1077).

4. TRABUCCHI. — Estensione della legge 21 febbraio 1963, n. 251, all'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo e norme conseguenti (216).

5. MINNOCCI e CELIDONIO. — Modifica all'imposta di consumo sul gas (1250).

6. CALEFFI ed altri. — Pensione straordinaria allo scrittore Riccardo Bacchelli (1711).

### III. Esame delle seguenti relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti sottoposti a controllo:

1. Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto: esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc. 29-246*).

2. Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (EFIM): esercizio 1965 (*Doc. 29-252*).

EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera: esercizi 1966 e 1967 (*Doc. XV, n. 42*).

3. Istituto poligrafico dello Stato: esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc. 29-270*).

Istituto poligrafico dello Stato: esercizi 1966, 1967 e 1968 (*Doc. XV, n. 80*).

4. Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi: esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-1964, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Documento 29-271*).

5. Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT): esercizio 1966 (*Doc. 29-289*).

Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT): esercizio 1967 (*Documento XV, n. 40*).

Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT): esercizio 1968 (*Documento XV, n. 40*).

6. Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC): esercizi 1965 e 1966 (*Doc. 29-291*).

Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC): esercizio 1967 (*Documento XV, n. 82*).

7. Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno): esercizi 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc. 29-292*).

Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno): esercizi 1966 e 1967 (*Doc. XV, n. 93*).

8. Ufficio italiano dei cambi: esercizi 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 2° semestre 1965 e 1966 (*Doc. XV, n. 2*).

9. Ente « Nazionale Cogne » Società per azioni: esercizi 1965, 1966 e 1967 (*Documento XV, n. 26*).

10. Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO): esercizi 1964-67 (*Doc. XV, n. 27*).

11. Ente autonomo per la mostra d'oltre mare e del lavoro italiano nel mondo: esercizi 1965 e 1966 (*Doc. XV, n. 30*).

12. Fondo assistenza per i finanzieri: esercizi 1964-67 (*Doc. XV, n. 43*).

Fondo assistenza per i finanzieri: esercizio 1968 (*Doc. XV, n. 43*).

13. Istituto dell'Enciclopedia italiana « G. Treccani »: esercizi 1965, 1966 e 1967 (*Doc. XV, n. 73*).

14. Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari: esercizi 1967 e 1968 (*Doc. XV, n. 83*).

*In sede deliberante*

## I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. MARTINELLI ed altri. — Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: « Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » (425).

TORELLI ed altri. — Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale (1315).

2. Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 206, recante autorizzazione alla vendita a trattativa privata di un compendio demaniale situato in Venezia, località Punta Sabbioni (342).

3. MURMURA. — Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale « Pennello » sito nello stesso comune (90).

4. Integrazione degli stanziamenti per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti agevolati e snellimento delle procedure per la determinazione dei tassi agevolati (1117).

5. Autorizzazione a vendere al comune di Venezia vari immobili di proprietà dello Stato (352).

6. TRABUCCHI ed altri. — Integrazioni e modifiche alle disposizioni sulle pensioni di guerra a favore delle vittime di violenza carnale ad opera di forze armate operanti o per fatti attinenti alla guerra (210).

7. Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitari (1570-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

## II. Discussione dei disegni di legge:

1. Trattamento tributario di concorsi ed operazioni a premio (459) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative per la vendita di periodici da parte dei rivenditori di giornali (1472) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla chiesa parrocchiale di Santa Maria della Carità di Bologna parte dell'ex caserma « Ugo Bassi », sita in quel capoluogo (1531).

4. ZUGNO ed altri. — Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Curia vescovile di Brescia il fabbricato demaniale denominato « San Giuseppe » (1515).

5. BERTHET. — Trasferimento di beni immobili dello Stato e della ex GIL alla Regione Valle d'Aosta (552-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

6. Interventi a favore del credito cinematografico (1849) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Aumento del fondo di dotazione, finanziamento ed altre disposizioni concernenti l'Ente autonomo di gestione per il cinema. Sistemazione della situazione debitoria dell'Ente cinema nei confronti dell'IRI e aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (1851) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Adeguamento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema (1074).

*In sede consultiva*

Parere sugli emendamenti al disegno di legge:

Deputati VILLA ed altri. — Norme interpretative della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (1783) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**6<sup>a</sup> Commissione permanente**  
(Istruzione pubblica e belle arti)

Mercoledì 4 agosto 1971, ore 9,30

*In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati LEVI ARIAN Giorgina ed altri; IANNIELLO ed altri; LEVI ARIAN Giorgina ed altri; MENICACCI e NICOSIA; IOZZELLI; NANNINI e SGARLATA; BORGHI ed altri; LOBIANCO ed altri; MANCINI Vincenzo ed altri; FRANCHI ed altri; GIRAUDI ed altri. — Norme sull'ordinamento della scuola elementare e sulla immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale (1822) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. ALBANESE ed altri. — Immissione in ruolo nella scuola primaria degli insegnanti elementari idonei al concorso magistrale speciale riservato, previsto dalla legge 25 luglio 1966, n. 574, bandito con ordinanza ministeriale in data 10 settembre 1966, n. 8198/337 (198).

3. MANCINI ed altri. — Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, che detta norme per i concorsi magistrali e per l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (510).

4. BLOISE ed altri. — Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario (618-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

5. Deputato COTTONI. — Modifica alle norme relative ai concorsi a cattedre e agli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione degli insegnanti non vendenti (605) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Deputati EVANGELISTI ed altri. — Comando in servizio presso il Comitato

olimpico nazionale italiano di insegnanti di educazione fisica (1007) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Norme concernenti la ricognizione, il rilevamento e la catalogazione del patrimonio archeologico, storico, artistico, paesistico e librario (1595).

8. Elevazione del contributo annuo a favore dell'istituto di studi europei « Alcide De Gasperi » con sede in Roma (1278) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Deputati BERSANI ed altri. — Concessione di un contributo annuo all'Università di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali (1478) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. ROMAGNOLI CARETTONI Tullia ed altri. — Modificazioni all'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, recante norme per la tutela delle cose di interesse artistico e storico (432).

3. GENCO ed altri. — Modifiche e integrazioni alla legge 23 giugno 1970, n. 482, riguardante l'inquadramento nei bienni di professori di ruolo in servizio nelle classi di collegamento (1610).

II. Esame dei disegni di legge:

1. Modifica dell'articolo 22, quinto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 444, riguardante l'assunzione, attraverso esame-colloquio, delle insegnanti incaricate delle scuole materne ammesse alle scuole magistrali statali nei ruoli delle insegnanti della scuola materna statale (1539).

2. SPIGAROLI ed altri. — Modifiche alla legge 13 giugno 1969, n. 282, relativa al conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria (1571).

3. BLOISE ed altri. — Provvidenze perequative in favore del personale non inse-

gnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (649).

4. SMURRA ed altri. — Istituzione degli insegnamenti di « educazione civica e stradale » e di « elementi di diritto, di economia ed educazione civica » (685).

5. FARNETI Ariella ed altri. — Istituzione della scuola pubblica per l'infanzia (931).

6. ROMAGNOLI CARETTONI Tullia ed altri. — Comandi di professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria presso le Sovrintendenze alle antichità e le Sovrintendenze alle gallerie e presso musei e raccolte di particolare importanza (1652).

### III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. BLOISE ed altri. — Valutazione del servizio di ruolo ordinario prestato nella carriera inferiore dal personale di segreteria e tecnico delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (616).

2. SPIGAROLI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, relativa al riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi (337).

#### 7<sup>a</sup> Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

Mercoledì 4 agosto 1971, ore 9,30

#### *In sede deliberante*

#### Discussione dei disegni di legge:

1. Concessione di contributi al comune di Roma per la rimessa in pristino dei collettori costruiti ai sensi della legge

6 luglio 1875, n. 2583 (1534-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

2. Cancellazione dalle linee navigabili del canale Naviglio Adigetto e del canale Scortico (1812) (Approvato dalla Camera dei deputati).

3. Deputato MERLI. — Integrazione e modifica della legge 11 febbraio 1971, numero 50, concernente la navigazione da diporto (1818) (Approvato dalla Camera dei deputati).

4. Disposizioni particolari concernenti talune categorie di personale ad ordinamento speciale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1840) (Approvato dalla Camera dei deputati).

#### *In sede referente*

#### Esame del disegno di legge:

SAMMARTINO. — Provvedimenti per l'accelerazione delle procedure relative alla costruzione di edifici postali (1779).

#### 8<sup>a</sup> Commissione permanente

(Agricoltura e foreste)

Mercoledì 4 agosto 1971, ore 9,30

#### *In sede deliberante*

#### Discussione del disegno di legge:

Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (1850) (Approvato dalla Camera dei deputati).

#### *In sede referente*

#### Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. MAZZOLI e BALDINI. — Rivalutazione delle indennità di servizio forestale

spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) del Corpo forestale dello Stato (1627).

2. FERRI ed altri. — Inquadramento degli operai di ruolo del Corpo forestale dello Stato con qualifica di guardie giurate nel ruolo transitorio dei sorveglianti forestali (1553).

**10<sup>a</sup> Commissione permanente**

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

*Mercoledì 4 agosto 1971, ore 10*

Comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

*In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

1. Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto (1787).

2. Deputato IANNIELLO. — Modifica all'articolo 15 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, per quanto concerne la liquidazione dei conti individuali del fondo di previdenza dei collocatori comunali inquadrati nel ruolo organico (1635) (Approvato dalla Camera dei deputati).

*Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 1,15 del giorno 4-8-1971*